

Delibera n. 96/2016

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”

L’Autorità, nella sua riunione del 4 agosto 2016

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera dell’Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;

- VISTO** in particolare l'articolo 25 (*"Informazioni sui diritti dei passeggeri"*), paragrafo 1, del Regolamento il quale stabilisce che: *"I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Tali informazioni sono fornite alle stazioni e, se del caso, su Internet [...] Le informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 1"*;
- VISTO** l'articolo 16 (*"Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri"*), comma 2, del d.lgs. 169/2014, che recita testualmente: *"Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero"*;
- VISTO** in particolare l'articolo 27 (*"Trasmissione dei reclami"*) del Regolamento il quale stabilisce che: *[...] se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo"*;
- VISTO** l'articolo 17 (*"Reclami"*), comma 2, del d.lgs. 169/2014, che recita testualmente: *"Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500"*;
- VISTA** la ricevuta di avvenuta consegna del reclamo presentato al consorzio astigiano COAS dal Movimento consumatori-Comitato regionale Piemonte, dalla Federazione Associazione nazionale disabili (Fand) Asti e dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) Asti, in data 19 ottobre 2015;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 24 marzo 2016, prot. ART 2044/2016, come successivamente integrato in data 21 luglio 2016, prot. ART 5267/2016, dal Movimento consumatori-Comitato regionale Piemonte,

dalla Federazione Associazione nazionale disabili (Fand) Asti e dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) Asti, con il quale si segnalava sia la mancata risposta al reclamo che le omesse informazioni sull’interruzione del servizio nel mese di agosto 2015 da parte del consorzio astigiano COAS;

VISTA la nota dell’Autorità, prot. ART. 2540/2016 dell’11 aprile 2016, con la quale si chiedevano al consorzio astigiano COAS una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta del consorzio astigiano COAS, prot. ART 2569/2016, del 12 aprile 2016, la quale precisava che la sospensione dei servizi avveniva dal 3 al 30 agosto 2015;

VISTA la nota dell’Autorità, prot. ART. 2813/2016 del 19 aprile 2016, con la quale si chiedevano al consorzio astigiano COAS ulteriori informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta del consorzio astigiano COAS, prot. ART 3334/2016, del 4 maggio 2016;

CONSIDERATO che dalla prima nota di risposta del consorzio astigiano COAS risulta che sul sito aziendale all’interno della carta della mobilità *“non compaiono al momento indicazioni circa le modalità per contattare l’Autorità di Regolazione dei Trasporti”* sebbene siano state successivamente inserite; inoltre, non sembra emergere alcuna indicazione sui diritti conferiti ai passeggeri dal Regolamento;

CONSIDERATO che dalla medesima nota si rileva che la risposta al reclamo di prima istanza *“è stata inviata direttamente dall’Ente Provincia di Asti con propria nota datata 18/11/2015, prot. U.0052967 [...]”* piuttosto che dal consorzio astigiano COAS;

RITENUTO che la diversa doglianza sollevata nel reclamo (omesse informazioni sull’interruzione del servizio) non reca i presupposti per l’avvio di un procedimento, considerato che alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento, per distanze inferiori a 250 km non è applicabile l’articolo 20 secondo cui in caso di cancellazione alla partenza il vettore informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza;

RITENUTO che, limitatamente ai profili delle informazioni sui diritti dei passeggeri nonché della omessa risposta da parte del consorzio astigiano COAS al reclamo presentato dal Movimento consumatori-Comitato regionale

Piemonte, dalla Federazione Associazione nazionale disabili (Fand) Asti e dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) Asti, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti del consorzio astigiano COAS, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 16, comma 2 e 17, comma 2, del d.lgs 169/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 25, paragrafo 1 e 27 del Regolamento;

su proposta del Segretario generale;

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti del consorzio astigiano COAS di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 25, paragrafo 1 e 27, del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
2. all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, ai sensi degli articoli 16, comma 2 e 17, comma 2, del d.lgs 169/2014, una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento) e euro 1.500,00 (millecinquecento) per ciascun passeggero e tra euro 300,00 (trecento) e euro 1.500,00 (millecinquecento);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni– Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cui al punto 4, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione;

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 500,00 euro per la prima violazione e di 500,00 euro per la seconda violazione contestata, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 96/2016";
L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione delle presenti delibere, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento è ancora in atto, si intima il consorzio astigiano COAS a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, prevedendo che i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal medesimo Regolamento;
11. la presente delibera è notificata al consorzio astigiano COAS a mezzo PEC.

Torino, 4 agosto 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi